

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 3

(Elettorato attivo)

- 1.** Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
- 2.** La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.